



TRIBUNALE DI MODENA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. n. 4686\12 RG PMP

n. 6894\12 RG GIP

Il giudice dr D. Truppa,

esaminati gli atti del procedimento nei confronti di:

Befera Attilio, nella sua qualità di legale rappresentante della società EQUITALIA

per il reato p. e p. dall'art. 644 c.p.,

letta la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in sede;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa;

sciogliendo la riserva di cui alla camera di consiglio del 22 maggio 2013

OSSERVA

In via preliminare, l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve essere dichiarata inammissibile in quanto priva delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 c.p.p. comma 1, in particolare del requisito di rilevanza delle richieste indagini suppletive.

Invero, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, ai fini delle valutazioni sull'ammissibilità dell'opposizione, occorre tenere conto della pertinenza e della rilevanza degli elementi di indagine proposti, ossia della inerenza rispetto alla notizia di reato e dell'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.

L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, pertanto, consegue non soltanto alla mancata indicazione delle indagini investigative ma anche quando queste vengono ritenute irrilevanti per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato (Cass sez. I 10.6.2010 n. 23687).

L'opposizione presentata personalmente dalla parte offesa XXX indica come indagini suppletive l'assunzione a s.i.t. dei funzionari di Equitalia in ordine alla circostanza del 'perchè essi non sanno mai riferire al cittadino quale tasso di interesse pagano sul debito da estinguere', nonché una CTU (*rectius*: perizia) contabile nelle forme dell'incidente probatorio.

Orbene, appare chiaro che tali indagini sono del tutto inconferenti in relazione all'assunzione di sit poiché l'ipotesi di reato ipotizzata può essere ben accertata, in astratto, a prescindere dalla circostanza che i dipendenti Equitalia sappiamo o non sappiamo riferire il tasso praticato

sull'importo inizialmente dovuto; sono del tutto al di fuori dei poteri investigativi del PM quanto alla richiesta di perizia, posto che essa dovrebbe svolgersi in indicente probatorio con il vaglio di ammissibilità del GIP e con lo svolgimento della 'prova anticipata' nelle forme del contraddittorio dibattimentale.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'opposizione – così come presentata da XXX - va dichiarata inammissibile per le motivazioni sopra indicate.

Peraltro, in ogni caso, le argomentazioni contenute nell'atto di opposizione possono essere valutate alla stregua di una memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. dovendosi comunque affrontare la valutazione in ordine alla infondatezza della notizia di reato ex art. 410 comma II c.p.p..

In tale ottica, la vicenda in esame, che pare essere oggetto di valutazioni plurime da parte di altri uffici giudiziari, in prevalenza del distretto della Corte di Appello di Bologna, costituisce, a parere di questo Giudice, l'ennesimo effetto distorto e scomposto di chi subisce – a vario titolo e in diverse forme – le conseguenze della devastante crisi economica che affligge (anche) l'Italia ormai da oltre un quadriennio.

Di fronte alla (effettiva) sofferenza economica di una generazione di lavoratori, di imprenditori e di famiglie, lo spettro di complesse situazioni debitorie oramai difficilmente sanabili, viene esorcizzato attraverso la prospettazione di un uso illegittimo della potestà impositiva ed esattoriale.

Ciò, se – in via generale ed astratta – consente ed impone un controllo politico istituzionale sui parametri costituzionalmente compatibili e sui limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria di settore, giustificando una incisiva verifica del rispetto di quel 'perimetro' (sia *uti singuli*, sia nelle forme associative portatori di tali interessi), produce – inesorabilmente – una volta applicata la normativa, effetti tanto più indesiderati ed insopportabili, quanto più la situazione debitoria è – nonostante le dilazioni ed i piani di rateizzazione – insostenibile.

Ed allora, come nel caso in esame, si prospetta la violazione di una norma del codice penale che obbiettivamente ha ben poco a che fare con la attività di esazione svolta per legge da Equitalia.

E così, senza pretesa di originalità, va affermato che – siccome Equitalia riscuote per gli enti impositori tributi non pagati, sanzioni e relativi interessi (per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, di mora) previsti dalla legge (con riversamento delle somme all'ente creditore e trattenuta di un aggio per il servizio prestato) e tutto ciò in un ambito legislativamente disciplinato (si veda sul punto la memoria in atti della difesa dell'indagato) – difetta completamente l'elemento oggettivo del delitto di usura, poiché non vi è un corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, poiché Equitalia interviene solo per riscuotere tributi dovuti ad un ente pubblico.

Ciò è già sufficiente a ritenere la norma richiamata 'fuori asse', non potendosi rinvenire nella fenomenologia dell'agire di Equitalia nulla che possa essere ricondotto al corrispettivo di danaro o

altra utilità: Equitalia svolte l'attività di riscossione di un debito pregresso maturato dal cittadino nei confronti di altro ente.

La verità è che tutte le voci di interessi che si cumulano fanno effettivamente lievitare il dovuto a somme considerevoli e ciò viene vissuto dal debitore – alla luce della pessima congiuntura economica attuale – come una iattura ulteriore che ha un responsabile ben individuato in chi ha il compito – per tutti – di riscuotere l'intero debito.

Ma, evidentemente, il problema non è Equitalia, ma una situazione complessiva che dovrebbe condurre a scelte legislative coraggiose di previsione di sospensione delle cartelle esattoriali in casi specifici, distinguendo tra crediti e crediti, di amplissime dilazioni oltre quelle già esistenti, di eliminazione o forte riduzione degli interessi in casi specifici, richiedendo solo la somma capitale etc..

Tali scelte, ovviamente, spettano al legislatore che potrà, se vorrà, modificare le modalità di riscossione dei debiti erariali sempre rispettando la cornice normativa costituzionale e primaria ma dando ascolto alle pressanti esigenze di quella parte della società civile che soffre la situazione debitoria in atto.

Queste considerazioni vengono svolte anche perché concorrono a spiegare il motivo per il quale non si ritiene (fermo restando l'autonomo potere di denuncia del legale rappresentante di Equitalia) di dover trasmettere gli atti al PM per procedere nei confronti del denunciante in ordine al delitto di calunnia: si tratta di una richiesta all'A.G. che affonda le sue ragioni in questo senso di impotenza, di frustrazione, di intolleranza verso forme di esazione ritenute odiose perché inesorabili e sempre lievitate nel tempo. In tale substrato psicologico, non si ravvede la volontà maliziosa del singolo di incolpare falsamente chi è responsabile dell'esazione (anche se le conseguenze della ipotetica fondatezza dell'ipotesi di reato sono tutt'altro che trascurabili), ma solo la prospettiva di un reato rimessa alla valutazione degli organi competenti.

- visto l'art. 410 c.p.p.;

p.q.m.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la remissione degli atti al Pubblico Ministero
Modena, 27 maggio 2013

Il giudice per le indagini preliminari

dr. Domenico Truppa

Depositato in cancelleria nella data suindicata